

Quando la creazione della personal holding è abusiva

di [Ennio Vial](#)

Publicato il 20 Settembre 2022

La creazione di una personal holding può ricadere fra i casi di abuso del diritto ai fini di un "illecito" risparmio fiscale?
Esaminiamo due recenti chiarimenti del Fisco italiano...

Scambi di partecipazioni e valutazione antiabuso di operazioni di cessione di partecipazioni tra società

L'Agenzia delle Entrate, con due Risposte ad Interpello del 9 settembre 2022 in tema di conferimento ex art. 177, comma 2 bis del Tuir, affronta le seguenti questioni:

- **valutazione antiabuso di preventive operazioni di donazione di micro quote e di cessioni di partecipazioni sotto soglia;**
- **verifica delle percentuali di qualificazione in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano attività commerciale.**



Le Risposte "riprendono", a nostro avviso, un caso sul quale l'Agenzia delle Entrate era già stata chiamata a pronunciarsi in passato.

Non vi è prova di ciò, tuttavia, le recenti risposte si ricollegano alle [Risposte n. 483 del 19 ottobre 2020](#) e n. 497 del 21 luglio 2021.

E' di tutta evidenza, infatti, che i soggetti interessati dalle 4 Risposte sono gli stessi, o, comunque, a prescindere dai soggetti coinvolti è palese che il caso di riorganizzazione affrontato è assolutamente identico.

A questo punto, prima di commentare le Risposte dello scorso 9 settembre, ripercorriamo brevemente anche le Istanze discusse nel 2020 e nel 2021 al fine di fare il punto in merito alle posizioni assunte dall'Agenzia delle Entrate in questo biennio, in tema di regime di [realizzo controllato](#) di cui all'art. 177 comma 2 bis e delle più stringenti condizioni che questo richiede rispetto al comma 2.

Il caso di creazione di holding prospettato dal Fisco

Il caso prospettato in tutte le Risposte è il seguente:

A è socio, unitamente al padre D, al socio C e al socio B (padre di C) di Alfa Holding.


Le partecipazioni sono così ripartite: A e D detengono una quota di partecipazione pari al 48 per cento e al 2 per cento del capitale sociale; il restante 50% del capitale è detenuto per il 48% da C (cugino di A) e per il 2% dal padre di questi, ovvero il socio B.

In buona sostanza la proprietà di Alfa holding è ripartita in modo speculare al 50% tra due rami familiari.

Alfa holding possiede a sua volta il 100% di Beta e il 26% di Gamma. Alfa e Beta possiedono ulteriori partecipazioni minoritarie.

Si veda la successiva figura n. 1.

Figura n. 1 – il caso della risposta ad interpello



Creazione di holding e valutazioni antiabuso: la questione affrontata nella Risposta n. 483/2020

l so

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento